

ALLEGATO 1

Art.35 Rischi compresi se richiamati nella Scheda di Offerta Tecnica

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 33 – Esclusioni, lett. o, la presente assicurazione comprenderà le seguenti fattispecie se richiamate espressamente nella Scheda di Offerta Tecnica e recepite nell'Allegato 1 "Quadro sinottico".

1. Persone assicurate

A deroga di quanto previsto in polizza, ed in particolare dell'art. 22 - ASSICURATI, della sezione II - Responsabilità Civile, si prende atto che la presente estensione opera unicamente per:

- l'Istituzione Scolastica, in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.M. n°2170 del 30/05/96).

2. Persone considerate terze

Ai fini della presente estensione, sono considerati Terzi unicamente gli Studenti che, al momento della stipula della polizza, come comunicato dal Contraente, corrisponde alla totalità degli stessi.

Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta, anche per eventuali accertamenti e controlli.

3. Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione comprende le seguenti garanzie unicamente se contrassegnate come operanti nell'Allegato 1 "Quadro sinottico":

3.1. Conseguenti a molestia e/o abuso sessuale e ogni tipo di discriminazione, atti di "bullismo" e abusi in genere; Per le suddette fattispecie s'intendono:

a) gli atti di ferire o ferire mentalmente o fisicamente derivanti da maltrattamenti o molestie in genere;

b) atti di costrizione di violenza sessuale o molestie;

c) ripetuto o continuato disprezzo con parole o comportamenti grossolani e/o offensivi;

d) gli abusi, le molestie, le discriminazioni e gli atti di "bullismo" possono essere commessi da uno o più persone, autori della violenza, su una o più vittime distribuite su più anni, all'interno ed all'esterno della scuola. 3.2. Conseguenti a diffamazioni ed infamie non rientranti in quanto indicato al punto 3.1), che precede.

3.3. Conseguenti a contagio da malattie in genere (tra le quali: poliomielite, meningite, H.I.V. ed epatite virale).

3.4. Conseguenti a scomparsa e sequestri di persona.

3.5. Conseguenti ad aggressioni o atti violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, e atti di terrorismo, escluse e non conseguenti a quanto indicato al punto 3.1), che precede.

3.6. qualunque sofferenza morale, pur in assenza di conseguenze fisiche, disturbi mentali e psichici non conseguenti a quanto indicato al punto 3.1), che precede.

3.7. Conseguenti all'uso di armi da fuoco.

Qualora nell'Allegato 1 "Quadro sinottico" sia richiamata una o più estensione, relativa alle suddette fattispecie di danno, le suddette estensioni s'intendono valide fino al sottolimito per sinistro ed in aggregato annuo indicato nell'Allegato 1 "Quadro sinottico" a valere complessivamente per tutte le estensioni ivi richiamate; si prende atto fra la parti e si precisa che il sottolimito stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro, indipendentemente dal numero delle vittime coinvolte.

Si prende inoltre atto fra la parti e si precisa che l'Assicurato dichiara che:

a. Sono in vigore ed implementate le "Linee di indirizzo generali e le azioni a livello nazionali e locale previste dalle Leggi, dai Decreti Ministeriali e dalle Circolari e/o Comunicati emanati dal MIUR e/o dalle Direzioni Territoriali per tutte le scuole nazionali.

b. Esistono procedure chiare in materia di controllo, supervisione continua, comunicazione, anche anonima, ecc. in

relazione alle fattispecie di danno previste nei punti sopra menzionati.

4. Inizio e termine della garanzia (Claims Made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di

efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere per la prima volta non prima di dodici mesi precedenti la data di effetto dell'assicurazione e non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti, fatti o circostanze, accaduti prima dell'effetto della presente assicurazione, che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.